



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,  
dell'energia e delle comunicazioni DATEC

**Ufficio federale delle strade USTRA**  
Divisione Circolazione stradale

Numero documento: ASTRA-D-1C623401/1047

# **Adeguamento delle disposizioni sul riconoscimento degli organi specializzati nel controllo tecnico dei veicoli stradali – Revisione parziale di tre ordinanze**

## **Rapporto sui risultati della consultazione**

## Indice

<b>1</b>	<b>Introduzione</b> .....	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Sintesi dei pareri</b> .....	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Valutazione generale</b> .....	<b>4</b>
<b>4</b>	<b>Pareri relativi alle singole domande</b> .....	<b>5</b>
<b>5</b>	<b>Allegati</b> .....	<b>12</b>
5.1	Partecipanti alla consultazione e relative abbreviazioni.....	12
5.2	Elenco delle altre abbreviazioni .....	13
5.3	Questionario sottoposto nella procedura di consultazione .....	14

## Indice delle tabelle

Tabella 1	Panoramica numerica dei pareri .....	3
Tabella 2	Consenso o rifiuto in merito alle singole domande poste nell'ambito della consultazione	4
Tabella 3	Pareri relativi alla domanda 1 .....	5
Tabella 4	Pareri relativi alla domanda 2.....	6
Tabella 5	Pareri relativi alla domanda 3.....	8
Tabella 6	Pareri relativi alla domanda 4.....	8
Tabella 7	Pareri relativi alla domanda 5.....	9
Tabella 8	Pareri relativi alla domanda 6.....	10

# 1 Introduzione

La consultazione 2023/49 «Adeguamento delle disposizioni sul riconoscimento degli organi specializzati nel controllo tecnico dei veicoli stradali – Revisione parziale di tre ordinanze» riguardava l'aggiornamento dei regolamenti concernenti il riconoscimento e la sorveglianza degli organi specializzati nel controllo tecnico dei veicoli stradali. Le misure proposte tengono conto sia dei requisiti nazionali sia degli obblighi internazionali della Svizzera in costante evoluzione. La proposta comprendeva aspetti quali valutazione e monitoraggio della competenza degli organi specializzati tramite accreditamento del SAS, assicurazione di responsabilità civile per la copertura dei rischi d'impresa, definizione delle autorizzazioni e degli obblighi degli organi specializzati nonché determinazione di tasse per i servizi in relazione al riconoscimento.

La revisione riguardava l'ordinanza del 19 giugno 1995 concernente l'approvazione del tipo di veicoli stradali (OATV), l'ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) e l'ordinanza del 7 novembre 2007 sugli emolumenti USTRA (OEmo-USTRA).

Il 23 agosto 2023 il Consiglio federale ha aperto la procedura di consultazione per l'«Adeguamento delle disposizioni sul riconoscimento degli organi specializzati nel controllo tecnico dei veicoli stradali – Revisione parziale di tre ordinanze». La consultazione si è protratta fino al 22 novembre 2023.

L'intera documentazione relativa alla procedura di consultazione è pubblicata sul sito Web della Cancelleria federale all'indirizzo:

[www.admin.ch](http://www.admin.ch) > Diritto federale > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > 2023 > DATEC > [2023/49](#) «Adeguamento delle disposizioni sul riconoscimento degli organi specializzati nel controllo tecnico dei veicoli stradali – Revisione parziale di tre ordinanze».

## 2 Sintesi dei pareri

Alla procedura di consultazione sono stati invitati 185 destinatari, tra cui i Cantoni, i partiti politici rappresentati nell'Assemblea federale, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città, delle regioni di montagna e dell'economia nonché altre cerchie interessate. Tra i destinatari vi erano anche nove dei dieci organi specializzati nel controllo tecnico attualmente riconosciuti secondo l'allegato 2 OATV (in occasione della prima consultazione degli Uffici, anche l'organo specializzato riconosciuto METAS ha potuto esprimere un parere in merito alla proposta di revisione). Tra tutti gli invitati, 44 hanno fornito un parere, 12 dei quali hanno espresso una rinuncia generale a prendere posizione in relazione all'intero progetto. Le risposte degli organi specializzati nel controllo tecnico riconosciuti, che sono direttamente interessati dalla revisione, sono illustrate separatamente.

Tabella 1          Panoramica numerica dei pareri

Categorie	Enti invitati	Riscontri ottenuti
Cantoni	26	26
Partiti politici	11	0
Associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna	3	0
Associazioni mantello dell'economia	8	2
Altri invitati alla consultazione	128	13
Organi specializzati nel controllo tecnico riconosciuti	9	3
<b>Totale</b>	<b>185</b>	<b>44</b>

Tutti i pareri possono essere scaricati in formato PDF dal sito Internet del Consiglio federale alla rubrica Procedure di consultazione concluse 2023 [www.admin.ch](http://www.admin.ch) > Diritto federale > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > 2023 > Procedura di consultazione [2023/49](#) «Adeguamento delle disposizioni sul riconoscimento degli organi specializzati nel controllo tecnico dei veicoli stradali – Revisione parziale di tre ordinanze».

In allegato al presente rapporto è accluso un elenco dei partecipanti alla procedura di consultazione nonché delle relative abbreviazioni utilizzate nello stesso.

### 3 Valutazione generale

L'accettazione o il rifiuto al progetto sono stati dedotti in base alla risposta alla relativa domanda del questionario. Alcuni partecipanti non hanno compilato il questionario e hanno trasmesso il loro parere unicamente sotto forma di lettera. In questi casi si è tenuto conto del parere in essa contenuto.

Per quanto riguarda la domanda 4, alcuni partecipanti alla consultazione hanno fornito una risposta divisa in due parti (v. tabella 2).

Tabella 2 Consenso o rifiuto in merito alle singole domande poste nell'ambito della consultazione

Domande	A favore	Contro	Nessun parere
<b>Domanda 1</b> Siete sostanzialmente d'accordo con la proposta di modifica dell'ordinanza del 19 giugno 1995 concernente l'approvazione del tipo di veicoli stradali (OATV), dell'ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) e dell'ordinanza del 7 novembre 2007 sugli emolumenti USTRA (OEmo-USTRA)?	26	6	12
<b>Domanda 2</b> Siete d'accordo che in futuro un organo di controllo possa essere riconosciuto solo se in possesso di un accreditamento SAS nell'ambito di competenza (art. 17a cpv. 2 lett. a P-OATV)?	26	6	12
<b>Domanda 3</b> Siete d'accordo che, per essere riconosciuti, gli organi di controllo debbano avere un'assicurazione di responsabilità civile (art. 17a cpv. 2 lett. b P-OATV)?	27	1	16
<b>Domanda 4</b> Siete d'accordo che il riconoscimento dell'USTRA autorizzi un organo di controllo a rilasciare attestazioni nazionali e che il suo successivo inserimento nell'allegato 2 OATV ne consenta la notifica presso le organizzazioni internazionali (art. 17b cpv. 1 e art. 17c cpv. 1 P-OATV)?	<i>Per quanto riguarda l'autorizzazione a rilasciare attestazioni (art. 17b cpv. 1 P-OATV)</i>		
	32	0	12
	<i>Per quanto riguarda il consenso alla notifica (art. 17c cpv. 1 P-OATV)</i>		
	29	0	15

<b>Domanda 5</b> Siete d'accordo che agli attuali organi di controllo riconosciuti sia concesso un periodo transitorio di cinque anni dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni per adeguarvi (art. 47a P-OATV)?	26	8	12
<b>Domanda 6</b> Siete d'accordo con la proposta di riscuotere tasse forfettarie per il riconoscimento e la notifica e tasse proporzionali agli oneri per la revoca del riconoscimento e l'approvazione dei piani di controllo (all. n. 6 P-OEmo-USTRA)?	21	7	16

## 4 Pareri relativi alle singole domande

Tutti i Cantoni (con 5 astensioni) sono sostanzialmente d'accordo con le modifiche all'OATV, all'OETV e all'OEmo-USTRA.

Delle associazioni e organizzazioni, quattro hanno sostanzialmente approvato il progetto di revisione, altre quattro si sono dichiarate contrarie e sette si sono astenute.

Soltanto tre dei nove organi di controllo riconosciuti e interessati direttamente dal progetto hanno presentato un parere. Di questi tre, due si sono dichiarati contrari e uno lo ha sostanzialmente approvato.

Di seguito sono elencati tutti i partecipanti che hanno espresso approvazione, rifiuto o astensione in relazione alle singole domande. Gli organi di controllo riconosciuti direttamente interessati sono illustrati separatamente. Per ogni domanda sono riportate le osservazioni dei partecipanti.

**Domanda 1:** Siete sostanzialmente d'accordo con la proposta di modifica dell'ordinanza del 19 giugno 1995 concernente l'approvazione del tipo di veicoli stradali (OATV), dell'ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) e dell'ordinanza del 7 novembre 2007 sugli emolumenti USTRA (OEmo-USTRA)?

Tabella 3 Pareri relativi alla domanda 1

Partecipanti	A favore	Contro	Nessun parere
Cantoni	21	0	5
Associazioni, organizzazioni	4	4	7
Organi specializzati nel controllo tecnico riconosciuti	1	2	0

### A favore:

Cantoni: AG, AI, AR, BE, FR, GE, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SH, SO, SG, TI, TG, UR, VD, VS, ZG

Associazioni e organizzazioni: asa, ASATA, TCS, WMLS

Organi di controllo riconosciuti: AFHB

### Contro:

Associazioni e organizzazioni: AUTOS, ECONS, USAM, VFAS

Organi di controllo riconosciuti: DTC, FAKT

**Astensione:**

Cantoni: BL, BS, GL, SZ, ZH

Associazioni e organizzazioni: CCCS, ARVAG, upi, ECOSW, CDDGP, FNG/UNA, SCPCS

**Osservazioni dei partecipanti a favore:**

- I Cantoni LU, SH, AR, AG nonché asa affermano di accogliere con favore una sorveglianza efficace degli organi specializzati nel controllo tecnico.
- I Cantoni LU, SH, AR nonché asa affermano anche che le ripercussioni della modifica appaiono minime e che gli effetti sulla sicurezza del traffico stradale non sono stati citati nemmeno una volta nel rapporto esplicativo.
- Il Canton TI sostiene che i criteri per il riconoscimento e la revoca di un organo di controllo sono già definiti nell'ambito della presente revisione e che dovrebbero essere indicati nella procedura di consultazione. Questo al fine di evitare che nelle disposizioni USTRA vi siano disposizioni troppo restrittive che andrebbero a limitare la crescita degli organi di controllo.
- L'AFHB fa notare che l'idea del progetto è giusta e sensata. Tuttavia, la modifica risulterebbe nel trasferimento dei costi agli organi di controllo. Tali costi si aggiungerebbero all'aumento dei costi per l'infrastruttura tecnica rilevato negli ultimi anni. Sarebbe quindi necessario assicurare che i costi non risultino in un peggioramento delle conoscenze specialistiche disponibili in Svizzera nell'ambito dei veicoli stradali.

**Osservazioni dei partecipanti contrari:**

- AUTOS e DTC fanno notare che non è ancora stato chiarito come il SAS intenda modificare i suoi registri degli organi di controllo accreditati. Inoltre, l'accreditamento a sensi di ISO 17025 tipo B dovrebbe fare riferimento a norme internazionali, ma questo non è il caso nell'ambito dei controlli delle modifiche (ad es. aumento del peso massimo, aumento del carico rimorchiato, componenti pericolosi ecc.). Invece, nel caso di un accreditamento ai sensi di ISO 17025 tipo C con procedura propria, secondo il SAS il tempo necessario (andrebbe dimostrato ogni controllo diverso dalla matrice dei controlli) e i costi (> CHF 100 000) per l'accreditamento risulterebbero eccessivamente dispendiosi. Nella consultazione, quindi, l'USTRA prescrive una procedura che il SAS non è in grado di eseguire nell'ambito di validità della DTC AG e, di conseguenza, la DTC AG non può essere considerata un organo di controllo di lungo periodo. Inoltre, fa notare che l'USTRA, e non «altri organi», dovrebbe sempre approvare un piano di controllo e che, quindi, l'art. 19 cpv. 4 P-OATV andrebbe stralciato.
- ECONS, VFAS e FAKT fanno notare che i costi per l'approvazione di piani di controllo dovrebbero contenere un tetto massimo poiché, a causa del costante ampliamento delle leggi, i piani di controllo sono diventati sempre più onerosi.
- L'USAM sottolinea che il trasferimento del certificato di competenza per gli organi specializzati nel controllo tecnico spetterebbe al SAS. Inoltre, è tendenzialmente contraria all'introduzione di nuovi obblighi e costi.

**Domanda 2:** Siete d'accordo che in futuro un organo di controllo possa essere riconosciuto solo se in possesso di un accreditamento SAS nell'ambito di competenza (art. 17a cpv. 2 lett. a P-OATV)?

Tabella 4 Pareri relativi alla domanda 2

Partecipanti	A favore	Contro	Nessun parere
Cantoni	21	0	5
Associazioni, organizzazioni	5	3	7
Organi specializzati nel controllo tecnico riconosciuti	0	3	0

**A favore:**

Cantoni: AG, AI, AR, BE, FR, GE, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SH, SO, SG, TI, TG, UR, VD, VS, ZG  
Associazioni e organizzazioni: asa, USAM, ASATA, TCS, WMLS

**Contro:**

Associazioni e organizzazioni: AUTOS, ECONS, VFAS  
Organi di controllo riconosciuti: AFHB, DTC, FAKT

**Astenzione:**

Cantoni: BL, BS, GL, SZ, ZH  
Associazioni e organizzazioni: CCCS, ARVAG, upi, ECOSW, CDDGP, FNG/UNA, SCPCS

**Osservazioni dei partecipanti a favore:**

- Il Cantone di LU esprime la riserva che, da quanto si evince, le nuove disposizioni ammetterebbero anche organi di controllo con sede all'estero per i quali sarebbe tuttavia necessario verificare con ancora maggiore attenzione i periti che conoscono a fondo l'OETV e/o la loro presenza. Ciò garantirebbe un adempimento più unitario ed egualitario sotto il profilo giuridico delle basi legali pertinenti ed eviterebbe differenze tra i vari organi di controllo. Inoltre, gli organi di controllo andrebbero obbligati (come fino ad ora) a caricare la loro attestazione in un'area definita e protetta (ad es. asaGate, area protetta sulla homepage dell'organo di controllo). Gli organismi cantonali di certificazione potrebbero così visionare tali attestazioni e sottoporle a verifica di autenticità e plausibilità. Sarebbe quindi necessario inserire una relativa disposizione nell'ordinanza.
- Il Cantone di NW fa notare che questa sarebbe una misura adeguata per garantire la qualità.
- L'USAM sottolinea che in caso di esistenza di un accreditamento internazionale sarebbe necessario rinunciare all'accREDITAMENTO del SAS.
- L'ASATA fa invece notare che i costi aggiuntivi per l'accREDITAMENTO non possono risultare in costi troppo elevati per la perizia. In Svizzera deve continuare a essere possibile avvalersi di servizi degli organi di controllo a costi accessibili.

**Osservazioni dei partecipanti contrari:**

- L'AFHB ricorda che, dal punto di vista tecnico, un accREDITAMENTO comporta solo modesti vantaggi per la qualità del servizio poiché un organo di controllo è indissolubilmente legato al controllo qualità anche senza accREDITAMENTO. Inoltre, l'aumento dei costi operativi degli organi di controllo causato dall'accREDITAMENTO dovrà essere ricaricato sui prezzi dei servizi offerti dagli organi stessi. Ne consegue che non sarà più possibile mantenere i prezzi in rapporto al valore degli oggetti sottoposti a verifica, le verifiche smetteranno di essere redditizie e determinati ambiti di competenza e servizi scompariranno dal mercato elvetico. I Cantoni e le autorità federali non disporrebbero più di tali ambiti di competenza e servizi. È necessario prestare attenzione a che le competenze tecniche disponibili nei diversi Uffici federali non vadano perse né vengano esternalizzate. L'AFHB suggerisce che l'Ufficio federale interessato, soprattutto nei casi relativi a sicurezza o ambiente, possa avere la possibilità di sostenere finanziariamente le attività e le procedure di accREDITAMENTO degli organi di controllo. Inoltre chiede se esistono altri servizi di accREDITAMENTO e quali norme di accREDITAMENTO sarebbero necessarie.
- AUTOS e DTC fanno notare che la consultazione contiene ancora punti poco chiari e che la tematica dell'accREDITAMENTO SAS non è ancora stata chiarita. Ai sensi dell'art. 17 cpv. 2, l'USTRA potrebbe ancora riconoscere organi di controllo secondo «requisiti propri». Per il futuro è necessario definire un accREDITAMENTO unitario e, di conseguenza, stralciare il cpv. 2 ai fini della continuità.
- ECONS, VFAS e FAKT sostengono che, in caso di esistenza di un accREDITAMENTO internazionale, questo vada considerato e si debba rinunciare a un accREDITAMENTO da parte del SAS. A esempio di ciò ricordano l'accREDITAMENTO della FAKT da parte della DaKKS, il servizio di accREDITAMENTO tedesco.

**Domanda 3:** Siete d'accordo che, per essere riconosciuti, gli organi di controllo debbano avere un'assicurazione di responsabilità civile (art. 17a cpv. 2 lett. b P-OATV)?

Tabella 5 Pareri relativi alla domanda 3

Partecipanti	A favore	Contro	Nessun parere
Cantoni	18	0	8
Associazioni, organizzazioni	7	1	7
Organi specializzati nel controllo tecnico riconosciuti	2	0	1

**A favore:**

Cantoni: AG, AI, AR, FR, JU, LU, NE, NW, OW, SH, SO, SG, TI, TG, UR, VD, VS, ZG  
 Associazioni e organizzazioni: asa, AUTOS, ECONS, ASATA, TCS, VFAS, WMLS  
 Organi di controllo riconosciuti: DTC, FAKT

**Contro:**

Associazioni e organizzazioni: USAM

**Astenzione:**

Cantoni: BE, BL, BS, GE, GL, GR, SZ, ZH  
 Associazioni, partiti e organizzazioni: CCCS, ARVAG, upi, ECOSW, CDDGP, FNG/UNA, SCPCS  
 Organi di controllo riconosciuti: AFHB

**Osservazioni dei partecipanti a favore:**

- ECONS, VFAS e FAKT richiedono l'imposizione di un limite a CHF 5 milioni che, in caso di necessità, possa essere aumentato a CHF 10 o 20 milioni.

**Osservazioni dei partecipanti contrari:**

- L'USAM sottolinea che non è chiaro perché gli organi di controllo debbano dotarsi di un'assicurazione di responsabilità civile dato che in Svizzera non sussiste alcun obbligo generale di tale assicurazione.

**Domanda 4:** Siete d'accordo che il riconoscimento dell'USTRA autorizzi un organo di controllo a rilasciare attestazioni nazionali e che il suo successivo inserimento nell'allegato 2 OATV ne consenta la notifica presso le organizzazioni internazionali (art. 17b cpv. 1 e art. 17c cpv. 1 P-OATV)?

Tabella 6 Pareri relativi alla domanda 4

Osservazione: alla Domanda 4, alcuni partecipanti alla consultazione hanno fornito una risposta divisa in due parti (v. tabelle 6.1 e 6.2).

Tabella 6.1 Domanda 4 per quanto riguarda l'autorizzazione a rilasciare attestazioni (art. 17b cpv. 1 P-OATV):

Partecipanti	A favore	Contro	Nessun parere
Cantoni	21	0	5
Associazioni, organizzazioni	8	0	7
Organi specializzati nel controllo tecnico riconosciuti	3	0	0

**A favore:**

Cantoni: AG, AI, AR, BE, FR, GE, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SH, SO, SG, TI, TG, UR, VD, VS, ZG  
 Associazioni e organizzazioni: asa, AUTOS, ECONS, USAM, ASATA, TCS, VFAS, WMLS  
 Organi di controllo riconosciuti: AFHB, DTC, FAKT

**Astensione:**

Cantoni: BL, BS, GL, SZ, ZH

Associazioni e organizzazioni: CCCS, ARVAG, upi, ECOSW, CDDGP, FNG/UNA, SCPCS

Tabella 6.2 Domanda 4 per quanto riguarda il consenso alla notifica (art. 17c cpv. 1 P-OATV):

Partecipanti	A favore	Contro	Nessun parere
Cantoni	19	0	7
Associazioni, organizzazioni	7	0	8
Organi specializzati nel controllo tecnico riconosciuti	3	0	0

**A favore:**

Cantoni: AG, AI, BE, FR, GE, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SH, SO, SG, TI, TG, VD, VS, ZG

Associazioni e organizzazioni: AUTOS, ECONS, USAM, ASATA, TCS, VFAS, WMLS

Organi di controllo riconosciuti: AFHB, DTC, FAKT

**Astensione:**

Cantoni: AR, BL, BS, GL, SZ UR, ZH

Associazioni e organizzazioni: CCCS, ARVAG, asa, upi, ECOSW, CDDGP, FNG/UNA, SCPCS

**Osservazioni dei partecipanti a favore (in relazione all'intera domanda 4):**

- Il Cantone di BE chiede quale sarebbe il contenuto dell'indice pubblicamente visualizzabile degli organi di controllo riconosciuti (art. 17 cpv. 3 P-OATV). Inoltre chiede come l'USTRA sia giunto all'informazione che un organo di controllo riconosciuto debba effettuare un esame senza accreditamento.
- I Cantoni di NE e JU richiedono l'aggiunta di due allegati alla OATV, nei quali vengano elencati gli organi di controllo riconosciuti a livello nazionale e internazionale.
- AUTOS e DTC fanno notare che è anche necessario notificare l'USTRA, altrimenti gli organi di controllo non potrebbero agire per conto delle autorità svizzere.
- ECONS e VFAS ricordano che la situazione giuridica attuale in Svizzera esige il completo rispetto dei requisiti di protezione dei pedoni. Di conseguenza, le agevolazioni nazionali estere verificate dagli organi di controllo accreditati nell'UE non sono applicabili in Svizzera. In assenza di certificazione da parte del produttore o del fornitore si renderebbe necessaria un'attestazione da parte di un organo specializzato riconosciuto e ciò causerebbe costi inutili. Una regolamentazione semplificata sulla scia della Germania potrebbe evitarlo e contribuire a intensificare la concorrenza.
- L'AFHB sottolinea di ritenere importante la notifica presso le organizzazioni internazionali.

**Domanda 5:** Siete d'accordo che agli attuali organi di controllo riconosciuti sia concesso un periodo transitorio di cinque anni dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni per adeguarvi (art. 47a P-OATV)?

Tabella 7 Pareri relativi alla domanda 5

Partecipanti	A favore	Contro	Nessun parere
Cantoni	14	7	5
Associazioni, organizzazioni	7	1	7
Organi specializzati nel controllo tecnico riconosciuti	3	0	0

**A favore:**

Cantoni: AI, BE, FR, GE, GR, JU, NE, SO, SG, TI, TG, VD, VS, ZG

Associazioni e organizzazioni: AUTOS, ECONS, USAM, ASATA, TCS, VFAS, WMLS

Organi di controllo riconosciuti: AFHB, DTC, FAKT

**Contro:**

Cantoni: AG, AR, LU, NW, OW, SH, UR

Associazioni e organizzazioni: asa

**Astenzione:**

Cantoni: BL, BS, GL, SZ, ZH

Associazioni e organizzazioni: CCCS, ARVAG, upi, ECOSW, CDDGP, FNG/UNA, SCPCS

**Osservazioni dei partecipanti a favore:**

- Il Cantone di BE chiede cosa succede nel caso in cui il periodo transitorio trascorra inutilizzato e in che modo si vuole colmare la lacuna.
- Seppur con riserva, il Cantone di AI si esprime a favore in merito al fatto che l'USTRA garantisca una sorveglianza efficace durante il periodo transitorio. Senza la garanzia di sorveglianza, tale periodo dovrebbe essere più corto.
- L'AFHB sostiene che il periodo è adeguato.

**Osservazioni dei partecipanti contrari:**

- I Cantoni di LU, NW, OW e AG ritengono che il periodo transitorio sia troppo lungo. Il Cantone di LU sostiene che un periodo transitorio di tre anni sia sufficiente, poiché gli organi di controllo ben organizzati dispongono già oggi di un sistema di garanzia della qualità. Inoltre, il Cantone di LU prevede che il periodo transitorio non ritardi la possibilità di creazione di nuovi organi di controllo. Il Cantone di AG considera sufficiente un periodo transitorio di due anni e, nella fase di transizione, esige la garanzia di una sorveglianza efficace da parte dell'USTRA.
- I Cantoni di UR, SH e AR si potrebbero dichiarare d'accordo con un periodo transitorio di cinque anni fintanto che, nella fase di transizione, sia garantita una sorveglianza efficace da parte dell'USTRA. In caso contrario, il Cantone di AR ritiene necessario un periodo transitorio di due anni.

**Domanda 6:** Siete d'accordo con la proposta di riscuotere tasse forfettarie per il riconoscimento e la notifica e tasse proporzionali agli oneri per la revoca del riconoscimento e l'approvazione dei piani di controllo (all. n. 6 P-OEmo-USTRA)?

Tabella 8 Pareri relativi alla domanda 6

Partecipanti	A favore	Contro	Nessun parere
Cantoni	17	0	9
Associazioni, organizzazioni	4	4	7
Organi specializzati nel controllo tecnico riconosciuti	0	3	0

**A favore:**

Cantoni: AG, AI, AR, FR, LU, NE, NW, OW, SH, SO, SG, TI, TG, UR, VD, VS, ZG

Associazioni e organizzazioni: asa, ASATA, TCS, WMLS

**Contro:**

Associazioni, partiti e organizzazioni: AUTOS, ECONS, USAM, VFAS

Organi di controllo riconosciuti: AFHB, DTC, FAKT

**Astenzione:**

Cantoni: BL, BS, BE, GE, GL, GR, JU, SZ, ZH

Associazioni e organizzazioni: CCCS, ARVAG, upi, ECOSW, CDDGP, FNG/UNA, SCPCS

### **Osservazioni dei partecipanti a favore:**

- Il Cantone di AI sottolinea che è necessario garantire che tutte le valutazioni degli organi di controllo si adeguino a un piano di controllo che tenga conto di tutte le norme di circolazione stradale in vigore in Svizzera. Inoltre, le autorità d'immatricolazione devono conoscere il piano di controllo e avere accesso alla documentazione di verifica.
- Il Cantone di LU continua a considerare la misura degli emolumenti fino a CHF 5 000.00 per «altre decisioni nell'ambito della legislazione sulla circolazione stradale» (all. n. 7 P-OE-MO-USTRA) troppo elevata (in particolare per le procedure riguardanti i veicoli di piccole dimensioni e quelli di tendenza). La presente revisione costituirebbe quindi una buona occasione per integrare una riscossione di emolumenti differenziata. Inoltre, l'approvazione dei piani di controllo è molto più importante rispetto alla riscossione degli emolumenti in quanto non è certo che tutte le valutazioni di un organo di controllo riconosciuto facciano parte di un piano di controllo che tenga conto di tutte le norme di circolazione stradale vigenti in Svizzera. Ma non è tutto: le autorità d'immatricolazione dovrebbero pertanto conoscere i piani di controllo e avere accesso alla documentazione di verifica.
- Anche i Cantoni di UR, SH, AR nonché l'Asa fanno notare che l'approvazione dei piani di controllo è più importante della riscossione di emolumenti in quanto non è certo che tutte le valutazioni di un organo di controllo riconosciuto facciano parte di un piano di controllo che tenga conto di tutte le norme di circolazione stradale vigenti in Svizzera. Le autorità d'immatricolazione dovrebbero pertanto conoscere i piani di controllo e avere accesso alla documentazione di verifica.
- Il Cantone di NW sottolinea, tuttavia, che un piano di controllo è un presupposto irrinunciabile.
- L'ASATA fa notare che i costi aggiuntivi per l'accreditamento non possono tradursi in costi troppo elevati per la perizia. In Svizzera deve continuare a essere possibile avvalersi di servizi degli organi specializzati nel controllo tecnico a costi accessibili.

### **Osservazioni dei partecipanti contrari:**

- AUTOS e DTC affermano che non esistono, attualmente, disposizioni per piani di controllo (ad es. struttura, contenuto, entità) e ciò potrebbe portare lavori di rifinitura dispendiosi in termini di tempo. Le spese conseguenti sono molto difficili da prevedere e, di conseguenza, gli organi di controllo non sarebbero in grado di sostenerle da soli. Inoltre, un piano di controllo approvato dalle autorità non potrebbe essere pubblicato poiché sarebbe di proprietà dell'organo di controllo (know-how, segretezza). La situazione sarebbe diversa se l'autorità stessa elaborasse internamente tale piano di controllo oppure se esistesse un piano di controllo valido per tutta la Svizzera.
- L'USAM rifiuta l'introduzione di emolumenti aggiuntivi.
- ECONS, VFAS e FAKT fanno notare che ai costi per la revoca del riconoscimento degli organi specializzati e l'approvazione del piano di controllo andrebbe fissato un tetto massimo, oppure che tali costi debbano essere indicati con cifre concrete (ambiti di competenza). In aggiunta, i piani di controllo esistenti redatti da comitati tecnici (ad es. TÜV, società di certificazione tedesca) non devono essere nuovamente esaminati e non è necessario riscuotere ulteriori emolumenti.
- L'AFHB sottolinea che per l'autorizzazione dei piani di controllo è necessario stabilire un forfait per permettere la pianificazione dei costi. Infine, pone la domanda se un piano di controllo approvato dall'organo di controllo A possa essere impiegato dall'organo di controllo B e, se sì, come verrebbero suddivisi i costi.

## 5 Allegati

### 5.1 Partecipanti alla consultazione e relative abbreviazioni

Abbreviazione	Denominazione
CCCS	Comunità di lavoro dei Capi di Polizia della circolazione della Svizzera e del Principato del Liechtenstein
AFHB	Scuola Universitaria professionale di Berna, Scuola superiore di tecnica e informatica di Bienne, Divisione di tecnica automobilistica, organo di controllo dei gas di scarico
AG	Staatskanzlei des Kantons Aargau
AI	Ratskanzlei des Kantons Appenzell Innerrhoden
AR	Kantonskanzlei des Kantons Appenzell Ausserrhoden
ARVAG	Associazione intercantonale per l'attuazione dell'OLR
asa	Associazione dei servizi della circolazione
AUTOS	auto-svizzera, Associazione degli importatori svizzeri d'automobili
BE	Staatskanzlei des Kantons Bern
upi	Ufficio prevenzione infortuni
BL	Landeskanzlei des Kantons Basel-Landschaft
BS	Staatskanzlei des Kantons Basel-Stadt
DTC	DTC Dynamic Test Center AG
ECONS	economiesuisse
ECOSW	ECO SWISS Geschäftsstelle und Inspektorat
FAKT	FAKT AG, centro di controllo e ingegneria
FR	Chancellerie d'Etat du Canton de Fribourg
GE	Chancellerie d'Etat du Canton de Genève
GL	Regierungskanzlei des Kantons Glarus
GR	Standeskanzlei des Kantons Graubünden
JU	Chancellerie d'Etat du Canton du Jura
CDDGP	Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia
LU	Staatskanzlei des Kantons Luzern
NE	Chancellerie d'Etat du Canton de Neuchâtel
FNG/UNA	Fondo nazionale di garanzia svizzero/Ufficio nazionale di assicurazione svizzero
NW	Staatskanzlei des Kantons Nidwalden
OW	Staatskanzlei des Kantons Obwalden
SG	Staatskanzlei des Kantons St. Gallen
USAM	Unione svizzera delle arti e dei mestieri
SH	Staatskanzlei des Kantons Schaffhausen
SO	Staatskanzlei des Kantons Solothurn
ASATA	Associazione Svizzera per l'Attrezzatura e le Tecniche Agricole
SCPCS	Società dei Capi di Polizia delle Città Svizzere
SZ	Staatskanzlei des Kantons Schwyz
TCS	Touring Club Svizzero
TG	Staatskanzlei des Kantons Thurgau
TI	Cancelleria dello Stato del Cantone Ticino
UR	Standeskanzlei des Kantons Uri

VD	Chancellerie d'Etat du Canton de Vaud
VFAS	Associazione svizzera dei commercianti di veicoli indipendenti
VS	Chancellerie d'Etat du Canton du Valais
WMLS	Wohnmobilland Svizzera
ZG	Staatskanzlei des Kantons Zug
ZH	Staatskanzlei des Kantons Zürich

## 5.2 Elenco delle altre abbreviazioni

Abbreviazione	Denominazione
DATEC	Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
LCStr	Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (RS 741.01)
METAS	Istituto federale di metrologia
OATV	Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente l'approvazione del tipo di veicoli stradali (RS 741.511)
OAV	Ordinanza del 20 novembre 1959 sull'assicurazione dei veicoli (RS 741.31)
OEmo-USTRA	Ordinanza del 7 novembre 2007 concernente gli emolumenti dell'Ufficio federale delle strade (RS 172.047.40)
OETV	Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (RS 741.41)
P-OATV	Progetto di modifica dell'ordinanza concernente l'approvazione del tipo di veicoli stradali
P-OEmo-USTRA	Progetto di modifica dell'ordinanza concernente gli emolumenti dell'Ufficio federale delle strade
P-OETV	Progetto di modifica dell'ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali
UE	Unione europea
USTRA	Ufficio federale delle strade

### 5.3 Questionario sottoposto nella procedura di consultazione

#### Adeguamento delle disposizioni sul riconoscimento degli organi specializzati nel controllo tecnico dei veicoli stradali – Revisione parziale di tre ordinanze

Parere presentato da:

Cantone  Associazione  Organizzazione  Altre cerchie interessate

Mittente:

#### Importante

Inviare il parere in formato Word entro il **22 novembre 2023** al seguente indirizzo e-mail: [V-FA@astra.admin.ch](mailto:V-FA@astra.admin.ch)

1. Siete sostanzialmente d'accordo con la proposta di modifica dell'ordinanza del 19 giugno 1995 concernente l'approvazione del tipo di veicoli stradali (OATV), dell'ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) e dell'ordinanza del 7 novembre 2007 sugli emolumenti USTRA (OEmo-USTRA)?

SÌ  NO  Nessun parere / Non pertinente

Osservazioni / Proposta di modifica:

2. Siete d'accordo che in futuro un organo di controllo possa essere riconosciuto solo se in possesso di un accreditamento SAS nell'ambito di competenza (art. 17a cpv. 2 lett. a P-OATV)?

SÌ  NO  Nessun parere / Non pertinente

Osservazioni / Proposta di modifica:

3. Siete d'accordo che, per essere riconosciuti, gli organi di controllo debbano avere un'assicurazione di responsabilità civile (art. 17a cpv. 2 lett. b P-OATV)?

SÌ  NO  Nessun parere / Non pertinente

Osservazioni / Proposta di modifica:

- 
4. Siete d'accordo che il riconoscimento dell'USTRA autorizzi un organo di controllo a rilasciare attestazioni nazionali e che il suo successivo inserimento nell'allegato 2 OATV ne consenta la notifica presso le organizzazioni internazionali (art. 17b cpv. 1 e art. 17c cpv. 1 P-OATV)?

SÌ                       NO                       Nessun parere / Non pertinente

Osservazioni / Proposta di modifica:

5. Siete d'accordo che agli attuali organi di controllo riconosciuti sia concesso un periodo transitorio di cinque anni dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni per adeguarvisi (art. 47a P-OATV)?

SÌ                       NO                       Nessun parere / Non pertinente

Osservazioni / Proposta di modifica:

6. Siete d'accordo con la proposta di riscuotere tasse forfettarie per il riconoscimento e la notifica e tasse proporzionali agli oneri per la revoca del riconoscimento e l'approvazione dei piani di controllo (all. n. 6 P-OEemo-USTRA)?

SÌ                       NO                       Nessun parere / Non pertinente

Osservazioni / Proposta di modifica: